

**Regolamento dell'Assemblea dei Partecipanti al
fondo “Amundi ELTIF Agritaly PIR” (il “Fondo”)
gestito da Amundi SGR S.p.A. (la “SGR”)**

Articolo 1

Il presente regolamento si applica all'Assemblea dei Partecipanti al Fondo.

Articolo 2

L'Assemblea delibera esclusivamente in merito ai seguenti argomenti:

- elezione e revoca del Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti;
- sostituzione della SGR;
- altre materie previste dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti o comunque sottoposte all'esame dell'Assemblea dei Partecipanti a iniziativa della SGR, laddove consentito da tali disposizioni normative.

Articolo 3

L'Assemblea è convocata in Italia, anche al di fuori della sede legale della SGR, mediante avviso con le modalità e nei termini previsti dalla legge. L'avviso contiene indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza. L'Assemblea si può svolgere mediante l'utilizzo di sistema di collegamento in video/teleconferenza in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti i Partecipanti che – alla data della riunione – risultino titolari di Quote, con esclusione dei titolari delle Quote di classe B e C.

L'Assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) delle Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B e C.

Le modalità di verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea, identificazione personale ed esercizio del voto sono contenute nell'Avviso (e relativi allegati).

Articolo 5

L'Assemblea dei Partecipanti è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti, che può farsi assistere da un Segretario nominato dall'Assemblea dei Partecipanti stessa.

Al Presidente dell'Assemblea dei Partecipanti spettano tutti i compiti previsti dal Regolamento di gestione.

Il Presidente adotta le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il celere, ordinato e regolare svolgimento dei lavori.

Articolo 6

Allo scopo di consentire a tutti gli aventi diritto di intervenire, ciascuno dei partecipanti al Fondo presenti, dopo aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente, ha facoltà di parlare per non più di cinque minuti, con specifico ed esclusivo riguardo alla proposta di cui all'Articolo 2.

Non è prevista la possibilità di replica. In caso di eccessi e abusi, il Presidente toglie la parola e può disporre l'allontanamento di chi se ne sia reso responsabile.

Articolo 7

Dopo la chiusura della discussione, il Presidente adotta le opportune misure per lo svolgimento della votazione.

Articolo 8

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei Partecipanti che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più una Quota degli intervenuti all'Assemblea dei Partecipanti. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 30% (trenta per cento) del valore di tutte le Quote in circolazione, con esclusione delle Quote di classe B e C. Restano salvi i diversi quorum deliberativi eventualmente previsti dal Regolamento di gestione.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Partecipanti, regolarmente convocata, non riesca ad assumere alcuna deliberazione, la SGR è autorizzata ad attuare le decisioni poste all'ordine del giorno qualora dalla loro mancata attuazione possa derivare un grave pregiudizio al Fondo.

Articolo 9

I Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea dei Partecipanti, giusta delega, anche da terzi. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere conferita solo per una singola adunanza dell'Assemblea dei Partecipanti, non può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile con atto da comunicare al rappresentante almeno il giorno antecedente a quello previsto per l'adunanza. I Partecipanti non possono delegare la SGR, i suoi soci, i suoi amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti, nonché le società del Gruppo della SGR, amministratori, sindaci, amministratori delegati, direttori generali e dipendenti di tali soggetti.